

CONAPI

**APICOLTORI
ED AGRICOLTORI
BIOLOGICI**

coltivatori di biodiversità

**Soc. Coop. Agricola
Via Idice n. 299
40050 Monterenzio - BO**

**Tel. 051 920283
Fax 051920530
E-mail: info@conapi.it**

STATUTO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA NORME APPLICABILI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di Monterenzio (BO), la società cooperativa denominata «CONAPI Consorzio Apicoltori ed Agricoltori-biologici italiani, Società Cooperativa Agricola», in sigla "CONAPI Soc.Coop.".

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

ART. 2

DURATA

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 7 aprile 2000, n. 24, nonché della normativa nazionale in merito alle Organizzazioni di Produttori, la Cooperativa è diretta ad espletare, relativamente al comparto apicoltori, le funzioni di Organizzazione di Produttori con riferimento ai prodotti dell'alveare, nell'ambito dei criteri applicativi della legge richiamata per il settore medesimo, di cui alla «Tabella dei Settori e dei Prodotti» della citata legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

SCOPO

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Essa ha lo scopo di perseguire un elevato e costante livello qualitativo dei prodotti conferiti dai soci, con particolare riferimento ai prodotti dell'alveare.

La cooperativa ha lo scopo di far partecipare i soci ai benefici della mutualità valorizzando le loro produzioni sui mercati, agevolandoli nello svolgimento dei rispettivi compiti imprenditoriali, nonché coordinando le attività degli associati per quanto riguarda i prodotti da conferire alla cooperativa e tutte le altre attività inerenti.

La cooperativa si propone, altresì, di fornire le sinergie e la collaborazione commerciale con le imprese agricole, cooperative, società o associazioni europee ed extraeuropee che aderiscono ai principi internazionali del «fair trade».

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente dei prodotti conferiti dai soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche degli apporti di soggetti diversi dai soci.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.5

OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- a) gestire la produzione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione, sia direttamente che indirettamente, di tutti i prodotti dell'alveare e dell'agricoltura o derivanti da essa, con particolare riguardo all'agricoltura biologica, confezionati o sfusi, conferiti dai soci;
- b) gestire la produzione, la lavorazione, la successiva trasformazione e la commercializzazione, sia direttamente che indirettamente, di prodotti già trasformati alimentari e non, derivanti dall'agricoltura, con particolare riguardo all'agricoltura biologica, confezionati o sfusi, conferiti dai soci;
- c) gestire la lavorazione, la successiva trasformazione e la commercializzazione, sia direttamente che indirettamente, di prodotti derivanti dall'agricoltura, con particolare riguardo all'agricoltura biologica, confezionati o sfusi conferiti dai soci imprese agricole, cooperative, società o associazioni europee ed extraeuropee, che aderiscono ai principi internazionali del «fair trade»;
- d) acquistare, costruire, acquisire in locazione, anche finanziaria, ovvero in comodato fabbricati nonché aree, terreni coltivati o incolti, stabilimenti e depositi, sia direttamente che indirettamente necessari ed utili al conseguimento degli scopi sociali;
- e) gestire per la trasformazione, lavorazione, commercializzazione, magazzini, depositi, filiali, strutture, impianti e macchinari appositamente costruiti e/o acquisiti in proprietà, in locazione, anche finanziaria, ovvero concessi in comodato;
- f) programmare ed orientare le attività produttive dei soci al fine di garantire un armonioso sviluppo quali-quantitativo delle produzioni, assicurando ai produttori soci, ed agli apicoltori soci in particolare, le informazioni circa la disponibilità sui mercati di prodotto e le possibilità di collocamento;
- g) promuovere, favorire ed organizzare iniziative di carattere tecnico e culturale a favore dei soci ed assistere i medesimi in tutto ciò che può giovare alla promozione del costante miglioramento tecnico dei sistemi di allevamento apistico; promuovere altresì la ricerca, la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche di allevamento che, nel rispetto dell'ambiente, garantiscano il mantenimento di elevati livelli qualitativi della produzione dei soci;
- h) acquistare macchinari, attrezzature ed ogni tipo di materiale necessario ai soci;

- i) perseguire tutte le strategie di mercato, in Italia ed all'estero, necessarie alla migliore collocazione delle intere produzioni degli associati, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti di terzi;
- l) stabilire rapporti con enti, associazioni, società, strutture, per la realizzazione delle lavorazioni e trasformazioni, nonché commercializzazione dei prodotti, laddove le stesse non possano essere realizzate direttamente dalla cooperativa;
- m) promuovere ed organizzare la produzione e la vendita, in Italia ed all'estero, di servizi rivolti ai soci, al fine di elevare gli standard qualitativi e quantitativi delle loro produzioni;
- n) predisporre regolamenti di produzione, conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'alveare, vincolanti i soci in conformità allo statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea, che garantiscano il controllo della produzione dei soci, sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, sia in fase di produzione che di commercializzazione;
- o) promuovere un coordinamento per il controllo e la cura delle patologie apistiche;
- p) promuovere, organizzare e gestire la formazione professionale;
- q) promuovere, organizzare e gestire la ricerca e la sperimentazione e divulgazione, nonché l'orientamento ai consumi, nel settore dell'apicoltura e dell'agricoltura biologica;
- r) promuovere, organizzare e gestire iniziative di carattere culturale e ricreativo, attività agrituristiche o punti vendita;
- s) al fine di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente le produzioni dei soci operatori produttori, e specificamente degli apicoltori, predisporre i programmi previsti dalle norme vigenti in materia di Organizzazione di Produttori, annuali o pluriennali, finanziati da appositi fondi costituiti ed alimentati dai contributi dei soci e di Organismi Comunitari, Nazionali o Regionali;
- t) svolgere tutti gli altri compiti previsti per le Organizzazioni dei Produttori dalle normative Regionali.

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa potrà beneficiare:

- 1) dei contributi di enti pubblici, compresi quelli previsti dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie;
- 2) di eventuali altre forme contributive erogate da privati, da enti ed associazioni locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia. La cooperativa potrà istituire, con riferimento alla precedente lettera s), appositi fondi di intervento, al fine di conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti i produttori agricoli, a norma dell'art. 2135 del codice civile e dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, siano essi persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni, che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali, ed il loro prodotto sia funzionale all'attività della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori, in particolare:

- a) gli apicoltori conferitori che, esercitando in proprio la loro attività in forma di impresa individuale ovvero di società di ogni tipo, intendano aderire alla cooperativa per il conferimento dei prodotti stessi;
- b) gli agricoltori e gli allevatori conferitori, con particolare riguardo a quelli biologici che, esercitando in proprio la loro attività in forma di impresa individuale ovvero di società di ogni tipo, intendano aderire alla cooperativa per il conferimento dei prodotti stessi;
- c) le cooperative di lavoro agricolo, le cooperative fra apicoltori e in generale fra produttori agricoli il cui statuto risponda ai requisiti della mutualità previsti dalla legge e che, non avendo interessi contrastanti con la cooperativa, siano interessate al raggiungimento degli scopi sociali e al conferimento dei prodotti;
- d) le associazioni apistiche, di agricoltori ed allevatori in genere e le loro unioni regolate dalle vigenti disposizioni in materia.

I nuovi soci, salvo i limiti che derivano dalla normativa in materia di organizzazione dei produttori, possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

Ai nuovi soci ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti diritti ed obblighi:

- diritto alla remunerazione del prodotto conferito con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento specificamente per i soci in prova;
- obbligo di effettuare il conferimento esclusivamente delle qualità e quantità di prodotti richiesti dalla cooperativa, salva la facoltà di vendita diretta del rimanente prodotto;
- ineleggibilità alle cariche sociali;
- impossibilità ad esprimere il proprio voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci aventi ad oggetto l'approvazione o la modificazione dello statuto e dei regolamenti interni;
- impossibilità ad esprimere il proprio voto nelle assemblee ordinarie dei soci per la nomina e la revoca di amministratori e sindaci e azione di responsabilità;
- non godimento dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile;

- divieto di rappresentare nelle assemblee altri soci;
- diritto di voto nelle assemblee solo per le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio.

Al termine di un periodo di 36 (trentasei) mesi (almeno 2 stagioni produttive complete) il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Tutti i soggetti precedentemente indicati possono far parte della Cooperativa sempreché al momento dell'adesione o successivamente non risultino aderenti in forma diretta o indiretta ad Organizzazioni di Produttori riconosciute nell'ambito del medesimo settore o prodotto di cui all'art. 3 del presente statuto.

In ogni caso, non possono essere iscritti quali soci della sezione/comparto O.P. le associazioni apistiche, con o senza personalità giuridica, e le loro unioni; esse potranno essere socie di CONAPI ma non possono rientrare, ai fini della L.R. 24/2000, nella sezione O.P..

I soci sono tenuti ad esibire tutta la documentazione prevista dalle norme in materia, anche comunitaria, in occasione di ispezioni disposte dalle Autorità di controllo.

Non potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima.

Non potranno essere soci cooperatori, altresì, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

ART. 7

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta.

Se la domanda di ammissione di cui al comma precedente è presentata da apicoltore, imprenditore agricolo individuale, essa dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, della denominazione aziendale, codice fiscale, partita IVA, residenza ed eventuale domicilio;
- b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto del limite massimo di legge e nel limite minimo di numero tre azioni del valore nominale di euro 500 (cinquecento) ciascuna, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo e alla tassa di ammissione stabilita in euro 250 (duecentocinquanta);
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta in relazione ai requisiti prescritti nell'articolo precedente;
- d) le quantità prodotte negli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della domanda, relativamente ai prodotti derivanti dall'apicoltura, suddivise per tipologia di prodotto e qualità di miele, nonché degli altri prodotti agricoli freschi e/o trasformati;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai programmi deliberati ed ai contratti stipulati dalla cooperativa in veste di Organizzazione di Produttori;
- f) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non appartenere ad altre Associazioni di Produttori e ad altre strutture collettive con obbligo di conferimento, anche parziale, riconosciute nell'ambito del medesimo settore o prodotto in cui opera la cooperativa nella veste di Organizzazione di Produttori,

precisando, altresì, se in passato il richiedente abbia o meno aderito ad altre Associazioni riconosciute.

Se la domanda di ammissione di cui al comma precedente è presentata da apicoltori imprenditori agricoli con forma giuridica di associazioni con o senza personalità giuridica, società od enti pubblici e/o privati, essa dovrà contenere:

- 1) la ragione o denominazione sociale e la sede legale;
- 2) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto del limite minimo di numero tre azioni del valore nominale di euro 500 (cinquecento) ciascuna, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo e alla tassa di ammissione stabilita in euro 250 (duecentocinquanta);
- 3) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- 4) la copia della delibera dell'organo competente che autorizza l'adesione alla cooperativa;
- 5) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve prevedere l'obbligo di imporre ai propri soci il rispetto delle norme di produzione e di immissione sul mercato adottate dalla cooperativa;
- 6) l'elenco dei soci, corredato per ogni socio dalle indicazioni previste per le persone fisiche;
- 7) la specificazione dell'obbligo di conferimento del prodotto, assunto dai singoli soci;
- 8) il certificato del Registro delle Imprese;
- 9) l'indicazione della effettiva attività svolta in relazione ai requisiti prescritti nell'articolo precedente;
- 10) le quantità prodotte negli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della domanda, relativamente ai prodotti derivanti dall'apicoltura, suddivise per tipologia di prodotto e qualità di miele, nonché degli altri prodotti agricoli freschi e/o trasformati;
- 11) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed ai regolamenti interni, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai programmi deliberati ed ai contratti stipulati dalla cooperativa in veste di Organizzazione di Produttori;
- 12) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non appartenere ad altre Associazioni di Produttori e ad altre strutture collettive con obbligo di conferimento, anche parziale, riconosciute nell'ambito del medesimo settore o prodotto in cui opera la Cooperativa nella veste di Organizzazione di Produttori, precisando, altresì, se in passato il richiedente abbia o meno aderito ad altre Associazioni riconosciute.

Le cooperative socie della presente Organizzazione di Produttori, così come le altre persone giuridiche, sono considerate soci diretti ed hanno l'obbligo di tenere aggiornati e trasmettere al CONAPI l'elenco dei loro soci. Per questi ultimi, è necessaria la specificazione di non appartenenza ad altre Associazioni di Produttori e ad altre strutture collettive con obbligo di conferimento, anche parziale, riconosciute nell'ambito del medesimo settore o prodotto in cui opera la cooperativa nella veste di Organizzazione di Produttori, precisando, altresì, se in passato i suddetti soggetti abbiano o meno aderito ad altre Associazioni riconosciute.

Se la domanda di ammissione di cui al comma precedente è presentata da imprenditore agricolo individuale, diverso dall'apicoltore, essa dovrà contenere:

- aa) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, della denominazione aziendale, codice fiscale, partita IVA, residenza ed eventuale domicilio;

bb) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto del limite massimo di legge, nel limite minimo di numero tre azioni del valore nominale di euro 500 (cinquecento) ciascuna, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo e alla tassa di ammissione stabilita in euro 250 (duecentocinquanta);

cc) l'indicazione della effettiva attività svolta in relazione ai requisiti prescritti nell'articolo precedente;

dd) le quantità prodotte negli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della domanda, relativamente ai prodotti agricoli freschi e/o trasformati;

ee) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed ai regolamenti interni, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se la domanda di ammissione di cui al comma precedente è presentata da imprenditori agricoli, diversi dagli apicoltori, con forma giuridica di associazioni con o senza personalità giuridica, società od enti pubblici e/o privati, essa dovrà contenere:

a) la ragione o denominazione sociale e la sede legale;

b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto del limite minimo di numero tre azioni del valore nominale di € 500 (cinquecento) ciascuna, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo e alla tassa di ammissione stabilita in € 250 (duecentocinquanta);

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;

d) la copia della delibera dell'organo competente che autorizza l'adesione alla cooperativa;

e) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

f) il certificato del Registro delle Imprese;

g) l'indicazione della effettiva attività svolta in relazione ai requisiti prescritti nell'articolo precedente;

h) le quantità prodotte negli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della domanda, relativamente ai prodotti agricoli freschi e/o trasformati;

i) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed ai regolamenti interni, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori, ovvero a quella speciale dei soci in formazione o in inserimento prevista dall'articolo 5 del presente statuto.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci cooperatori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande

non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 9

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- 1) almeno il 25% all'atto dell'ammissione;
- 2) la quota residua dovrà essere versata al momento della liquidazione del prodotto, mediante una ritenuta che la cooperativa opererà sul pagamento dei conferimenti pari al 5% degli stessi fino al raggiungimento dell'ammontare della quota sottoscritta; in ogni caso la quota dovrà essere interamente versata entro tre anni dalla data di ammissione alla cooperativa.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) all'applicazione dei regolamenti di produzione, nel rispetto della tutela dell'ambiente, emanati dalla cooperativa per migliorare la qualità dei prodotti e per adattarne il volume alle esigenze del mercato;
- f) a sottoporsi alla vigilanza ed ai controlli della cooperativa, nel rispetto dei regolamenti e secondo le modalità prescritte dai relativi organi deliberativi;
- g) a consegnare alla cooperativa, in modo permanente, le qualità e varietà produttive dei propri fondi, secondo le modalità stabilite, annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci, ovvero definite da appositi regolamenti di conferimento, salvo i casi di forza maggiore quali grandine, brina, gelo, alluvioni, malattie, ecc., che di volta in volta, dovranno essere riconosciuti tali con apposita delibera del consiglio di amministrazione, senza possibilità di appello al Collegio Arbitrale.

I soci cooperatori apicoltori sono, inoltre, obbligati:

- A) a mantenere il rapporto sociale con la cooperativa, in quanto Organizzazione di Produttori, per almeno tre anni;
- B) a vendere, per il tramite della cooperativa, tutta la produzione, fatte salve le eventuali esenzioni e deroghe che la cooperativa medesima potrà autorizzare, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 24/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- C) a sottoporsi alla vigilanza ed ai controlli della cooperativa;
- D) a rispettare le disposizioni di carattere sanitario ed alimentare che potranno essere emanate dall'assemblea ordinaria dei soci o stabilite dal regolamento interno approvato dall'assemblea;
- E) a contribuire alla costituzione di fondi di intervento e/o altri fondi appositamente costituiti, necessari per il conseguimento degli scopi sociali nella misura stabilita dall'assemblea dei soci.

I soci cooperatori inoltre:

- 1) concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- 2) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- 3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 4) mettono a disposizione le loro capacità professionali, anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta.

E' fatto divieto ai soci cooperatori, senza espresso assenso del consiglio di amministrazione, di svolgere, in conto proprio o di terzi, attività imprenditoriali, professionali o di lavoro subordinato in concorrenza con la cooperativa, nonché assumere interessenze o partecipazioni in imprese, anche cooperative, che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, con quella della cooperativa stessa, in quanto i soci cooperatori apicoltori, hanno l'obbligo di aderire ad una sola Organizzazione di Produttori per il medesimo settore di prodotti e di mantenere tale vincolo per tutta la durata del rapporto sociale.

In caso di inadempienza da parte di un socio cooperatore ai propri obblighi, il consiglio di amministrazione potrà applicare nei confronti dell'inadempiente una procedura sanzionatoria secondo le modalità previste da apposito regolamento, deliberato dall'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo medesimo.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche e della tipologia dei prodotti conferiti, può autorizzare il socio cooperatore allo svolgimento di vendite a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, ad altre cooperative.

I soci hanno il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese.

I soci, quando almeno un decimo del numero complessivo degli stessi lo richieda, hanno diritto di esaminare attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia, il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo, ove istituito.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso od esclusione o per scioglimento se trattasi di persona giuridica.

ART.11

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio cooperatore apicoltore ha comunque l'obbligo di permanenza nella cooperativa per un periodo minimo di tre anni e, qualora intenda recedere, deve darne preavviso al consiglio di amministrazione almeno dodici mesi prima con lettera raccomandata.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma di legge, delle norme Regionali dell'Emilia-Romagna vigenti in materia di Organizzazione di Produttori, nonché del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio cooperatore receduto, qualora apicoltore, resta comunque vincolato per gli obblighi scaturiti dalla presentazione di uno dei programmi rientranti tra quelli previsti dalla normativa vigente in materia di O.P e di cui all'art. 31 del presente statuto, per la durata della sua applicazione, salvo esplicita autorizzazione da parte della cooperativa.

ART. 12

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio cooperatore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
- 4) che, senza giustificato motivo, non consegna alla cooperativa i propri prodotti nonostante l'impegno formale e non adempie puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo nei confronti della società;
- 5) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

6) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

7) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;

8) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

9) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle precedentemente individuate nel presente articolo:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato rispetto degli standard produttivi quali-quantitativi in ordine alla determinazione del conferimento, come definiti nell'apposito regolamento o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci cooperatori che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 13

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 46 del presente statuto

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al

capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci cooperatori receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

ART. 16

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

I rapporti tra la società ed i soci cooperatori sono disciplinati da regolamenti interni, approvati dall'assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica di conferimento di animali da parte dei soci.

Il trattamento economico e normativo dei soci cooperatori è determinato da appositi regolamenti, approvati dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura dei prodotti conferiti.

I soci cooperatori hanno diritto alla remunerazione del prodotto conferito in proporzione alla quantità e alla qualità del prodotto conferito stesso.

La gestione della cooperativa sarà improntata al mantenimento della separazione contabile e amministrativa, con particolare riferimento alle voci A1 e A2 di Conto Economico (art. 2425 c.c.), del comparto apicoltori per il quale la cooperativa stessa è diretta ad espletare le funzioni di Organizzazione di Produttori, rispetto agli altri settori.

Le modalità di determinazione del prezzo di liquidazione dei prodotti conferiti saranno stabilite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Potrà essere costituito, ai sensi del precedente articolo 5 del presente statuto e sulla base di apposita deliberazione assembleare, un fondo d'esercizio finanziato con i contributi dei soci cooperatori apicoltori, determinati in base ai quantitativi o al valore dei conferimenti dei soci medesimi. Tale fondo sarà destinato a promuovere, realizzare e finanziare spese previste per l'attuazione dei programmi previsti dalle norme vigenti in materia di Organizzazione di Produttori, da presentare alle competenti Autorità Regionali e/o Nazionali.

TITOLO IV

FINANZIATORI

ART. 17

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59.

ART.18

REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

ART. 19

CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500 (cinquecento).

ART. 20

ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

ART. 21

DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto .

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

ART. 22

OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con

la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori non possono partecipare alle decisioni che attengono alle attività che la cooperativa esplica in qualità di Organizzazione di Produttori e non possono accedere, sia direttamente che indirettamente, ai finanziamenti pubblici previsti per le Organizzazioni di Produttori.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 23

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione.

ART. 24

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma 7 lettera d), art. 20.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

ART. 25

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59 e dall'articolo 5 del presente statuto.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500 (cinquecento).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa non possono partecipare alle decisioni che attengono alle attività che la cooperativa esplica in qualità di Organizzazione di Produttori e non possono accedere, sia direttamente che indirettamente, ai finanziamenti pubblici previsti per le Organizzazioni di Produttori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 26

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero minimo di tre e massimo nei limiti di legge di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro 500 (cinquecento). Successivamente all'ammissione, il capitale sociale verrà incrementato mediante una trattenuta, a carico di ciascun socio cooperatore, da conteggiarsi sull'intero valore dei prodotti annualmente conferiti, nella misura del 2% (due per cento) del conferimento stesso. La trattenuta ad incremento del capitale sociale verrà effettuata fino a quando il socio cooperatore non abbia raggiunto la quota sociale di euro 50.000 (cinquantamila);
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 500 (cinquecento), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di euro 500 (cinquecento);
- d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci cooperatori e dai soggetti diversi;
- e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- g) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

ART. 27

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci .

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 28

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale ;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

Non si applica la disposizione di cui alla precedente lettera c) quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'apposito regolamento, provvede a distribuire fra i soci, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi ed in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo, il ricavato delle vendite, dedotti i costi direttamente ed indirettamente riferibili alla gestione caratteristica.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 29

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 30

CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) pubblicazione sul quotidiano «La Repubblica» almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno **otto** giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

L'avviso di convocazione deve anche contenere per esteso la deliberazione proposta.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 27 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 31

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 37 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti, delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 43 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 9) delibera l'esclusione del socio;

10) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;

11) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

12) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

13) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;

14) delibera la costituzione dei fondi di esercizio di cui all'art. 5 del presente statuto, destinati all'esecuzione dei programmi previsti dalle norme vigenti in materia di Organizzazione di Produttori, per il conseguimento degli scopi sociali, alimentati dai contributi dei soci e dai contributi di enti pubblici e privati, nazionali ed esteri. Al fine di determinare la congruità di tali fondi sarà congiuntamente approvato il relativo programma operativo di utilizzo.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre il consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, sulle materie rimesse ad autorizzazione dell'assemblea stessa.

ART. 32

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 33

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 34

INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore e sovventore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 35

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 36

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 37

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da tre a diciannove consiglieri eletti dall'assemblea generale.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori non potranno essere eletti per più di tre mandati consecutivi. Non si prevedono limiti al cumulo delle cariche.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità minima di 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 38

COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere

affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche in tele-conferenza o video-conferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 39

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli incaricati all'atto della loro nomina.

ART. 40

PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 41

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea a norma del precedente art. 31, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 42

COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale può esercitare inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, codice civile.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 43

CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 44

SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, che dovranno comunque essere approvati dall'assemblea.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 45

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati ;
- c) il rimborso delle azioni versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi.

ART. 46

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d.lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna da n. tre arbitri nominati dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 47

DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 26, 27, 28 e 45 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.